



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 marzo 2019

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTA la pronuncia specifica adottata in relazione al Comune di Cerea, con deliberazione n. 335 del 27 settembre 2018, con la quale la Sezione richiamava *“il Comune all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione, sono vulnerati -nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 svolto da questa Sezione- in relazione all'avvenuta alterazione del risultato di amministrazione per la perdita dei vincoli originariamente apposti”*;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Ente con PEC il 3 dicembre 2018 in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 (prot. C.d.C. n. 9349 del 03/12/2018), che in premessa recita *“Ravvisata la necessità di provvedere in merito ed inoltrare il presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto”*;

ESAMINATA la citata documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi in sede istruttoria, condotta con il supporto del settore competente;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

CONSIDERATO CHE

- la Sezione, con la delibera sopra riportata aveva rilevato l'esistenza di una combinazione di fattori di squilibrio, confermati espressamente dall'analisi effettuata nella stessa pronuncia, ed in particolare, quindi, aveva richiamato il Comune



all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione, risultavano vulnerati - nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 - in relazione all'avvenuta alterazione del risultato di amministrazione per la perdita dei vincoli originariamente apposti, all'assenza di giacenza vincolata e all'avvenuto accertamento per cassa delle sanzioni per violazioni al CdS; il Collegio, inoltre, aveva rilevato il ritardo nei pagamenti (con tempi medi di pagamento pari a 44,58 giorni), oltre all'anomalo accumulo di residui passivi correnti;

- il Comune di Cerea (VR) in ossequio ai contenuti della citata Delibera di questa Corte n. 335/2018 ha adottato i provvedimenti conseguenti, ritenuti idonei a risolvere i fattori di vulnerabilità degli equilibri di bilancio, enunciati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2018, trasmessa via PEC in data 3 dicembre 2018;

VALUTATO

- che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"Delibera della Corte dei conti per il Veneto n. 335 del 17.07.2018 sul Rendiconto 2015. Provvedimenti conseguenti"*, ha adottato una serie di azioni volte a conformarsi alle prescrizioni contenute nella delibera n. 335/2018/PRSP di questa Sezione, stabilendo in particolare:

"1) Di prendere atto della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, emessa ai sensi dell'art. 148 bis, adottata con deliberazione n. 335/2018, al protocollo n. 15735 del 02.10.2018, e qui allegata in forma integrante e sostanziale, relativa alle risultanze dei rendiconti della gestione dell'esercizio 2015;

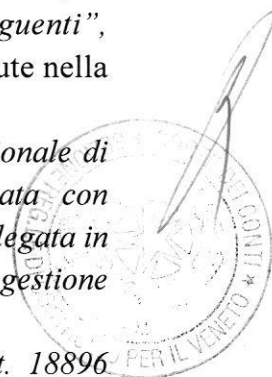
2) Di prendere atto del verbale di verifica amministrativo/contabile prot. 18896 allegato B di cui in premessa a valere sull'accantonamento per contenzioso legale effettuato in data 20.11.2018 sulla congruità e proporzionalità rispetto all'accantonamento dell'importo complessivo di € 187.032,22 sul risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2017;

3) Di approvare, per effetto delle verifiche contabili condotte, la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2017 così come rideterminata nei prospetti che seguono [...];

4) Di formulare indirizzo al settore ragioneria, già con decorrenza dall'esercizio 2017, di attenersi in relazione alle modalità di incasso e pagamento delle risorse vincolate alle disposizioni previste dagli artt. 180 e 185 del D. Lgs. 267/2000, in particolare la doverosità dell'apposizione negli ordinativi d'incasso e di pagamento degli elementi riguardanti i vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;

5) Di formulare, altresì, indirizzo ai responsabili degli uffici e dei servizi ciascuno per il proprio ambito di competenza, di attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di tempestività dei pagamenti, nonché, di provvedere a fine esercizio alla verifica puntuale delle regioni di mantenimento dei residui secondo le nuove regole della contabilità armonizzata;

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione



Regionale di Controllo per il Veneto”;

- che i contenuti della citata deliberazione non possono essere qualificati come una riapertura dei rendiconti in esame, espressamente vietata nel nostro ordinamento, ma sono volti unicamente a dare corretta rappresentazione dell'equilibrio dinamico del bilancio, costituito su fedeli rappresentazioni delle risultanze economiche e patrimoniali, al fine di prevenire *“un effetto “domino” nei sopravvenienti esercizi”* (Corte Cost. Sentenza n. 89/2017), garantendo *“la genuinità della rappresentazione contabile che rappresenta «elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione»* (Corte Cost. Sentenza n. 49/2018, Considerato 3.4). Le Sezione infatti ha preliminarmente accertato la rispondenza dei risultati di amministrazione esposti nella citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2018 con gli omologhi atti di approvazione dei rispettivi rendiconti che qui rilevano (DCC n. 12/2016, DCC n. 33/2017 e DCC 31/2018 - quest'ultimo mediante l'analisi di quanto pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente, non essendo ancora stato effettuato il relativo ciclo di controllo sulle risultanze del rendiconto 2017), al fine di escludere una rideterminazione dei precedenti risultati di esercizio mediante una diversa collocazione temporale di poste tra esercizi e/o l'elusione dei vincoli di finanza pubblica attraverso variazioni dell'esigibilità di partite creditorie/debitorie;
- che l'aggiornata composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2017, così come rideterminata in ossequio alle censure di questa Corte, (e quindi nel rispetto delle regole contabili tese alla tutela dell'equilibrio del bilancio inteso in senso dinamico) deve derivare *“da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge”* (Corte costituzionale n. 250/2013), che non può prescindere dalla pedissequa osservanza dei principi dettati dall'armonizzazione contabile contenuti nel Dlgs 118/2011, ed ha avuto come unico effetto quello di una diversa allocazione di risorse dalla parte disponibile dell'avanzo in favore delle parti vincolate / destinate agli investimenti, comprimendo così l'utilizzabilità di risorse libere, impiegabili per il finanziamento della spesa *tout court*, in favore di componenti del risultato di amministrazione aventi vincolo di destinazione, rispettose della natura delle rispettive entrate;
- che la compatibilità dell'utilizzo di avanzo di amministrazione non vincolato in parte corrente nell'esercizio 2016 con le risultanze della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2018 è stato oggetto di richiesta di approfondimenti istruttori, protocollo n. 530 del 22 gennaio 2019, riscontrati dal Comune di Cerea con nota di risposta depositata in data 8 febbraio 2019, protocollo n. 2471, acquisite al protocollo di questa Corte con numerazione 1068 dell'8 febbraio 2019, senza l'emanazione di censure da parte della Sezione.

PQM

La Sezione Regionale di controllo per il Veneto, fermi restando tutti i rilievi svolti nella deliberazione n. 335/2018/PRSP e considerato comunque che l'effettività e l'efficacia delle misure richiamate, per la loro natura, devono essere necessariamente riscontrate

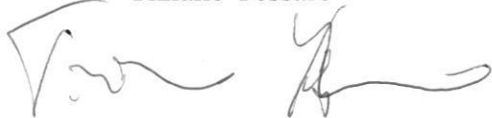
negli esercizi successivi, che pertanto saranno oggetto di attenta verifica nel quadro dei controlli sui questionari inviati dall'Organo di revisione:

- delibera, allo stato degli atti, di prendere atto delle misure complessivamente adottate dal Comune di Cerea, ai sensi e per gli effetti della pronuncia n. 335/2018/PRSP di questa Corte;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Cerea (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2019.

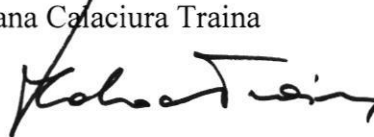
Il Magistrato relatore

Tiziano Tessaro



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il - 3 LUG. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

